

IL PRESIDENTE

Prot. n° 2521

Bari, 22/7/76

Ill.mo Sig. Presidente
Consiglio Regionale della Puglia
S E D E

Per i provvedimenti di competenza, trasmetto in allegato il disegno di legge " Modifica della l.r. 25 marzo 1974, n° 18 - Ordinamento degli Uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Puglia," unitamente alla relazione che sarà svolta in aula dal sottoscritto.

Distinti saluti

Dr. Vincenzo
aula

(Prof. Marcello Rizzo)

| | | | |
|--------|--------|--------------|--|
| 002521 | | 22 LUG. 1976 | |
| Cat. | Classe | Fasc. | |

DISEGNO DI LEGGE:

**"Modifica della legge regionale 25 marzo 1974 n° 18 -
Ordinamento degli Uffici e stato giuridico e tratta-
mento-economico del personale della Regione Puglia"**

Relatore: Prof. Marcello Rizzo

RELAZIONE

L'Art. 21 Comma III, della legge Regionale 25.3.74, n.18, stabilisce che l'incarico di Capo di Gabinetto del Presidente della Regione "è conferito a dipendente della Regione che appartenga alla 7^a fascia funzionale".

La limitazione delle persone cui può essere conferito detto incarico può non essere adeguata alle funzioni ed alle competenze che la stessa norma regionale attribuisce al Capo di Gabinetto.

L'inadeguatezza della norma in questione rileva non solo con riferimento alla natura fiduciaria, "ad personam", del rapporto tra Presidente della Giunta e soggetto destinatario dell'incarico, poichè tale "fiducia" potrebbe non riscontrarsi pienamente nell'ambito dei destinatari della norma attuale, ma anche perchè la preposizione alla funzione di Capo di Gabinetto del funzionario dipendente dalla Regione potrebbe arrecare nomento al normale svolgimento delle funzioni e dei servizi cui il medesimo funzionario è preposto prima del conferimento dello incarico.

Pare opportuno pertanto proporre la modifica della norma in questione nel senso di allargare la cerchia dei possibili destinatari dell'incarico anche a soggetti estranei all'Amministrazione regionale.

Siffatta modifica, in diverso orientamento da quanto originariamente proposto dalla Giunta Regionale, si ritiene di limitare soltanto a soggetto bensì estraneo all'Amministrazione regionale, ma purtuttavia dipendente da altra Pubblica Amministrazione.

Il testo della modifica normativa che questa Commissione ritiene di rassegnare all'esame del Consiglio si discosta così da quello proposto dal Governo regionale anche per le ovvie difficoltà di ordine contabile implicate in sede di attuazione della norma proposta e che invece sono facilmente superate dalla formulazione adottata da questa Commissione, che presuppone l'utilizzazione allo scopo dell'istituto del comando, quale risulta disciplinato dalla normativa generale del pubblico impiego.

DISEGNO DI LEGGE ~~22~~ MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE
25 MARZO 1974 N. 18 "ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E
STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSO-
NALE DELLA REGIONE PUGLIA" >>

Articolo nuovo

L'art. 21, comma ottavo, della legge regionale
25 marzo 1974 n. 18 è modificato come segue:

"L'incarico di Capo di Gabinetto è conferito a dipen-
dente della Regione che appartenga alla settima fascia fun-
zionale o a funzionario estraneo alla Regione, ma dipen-
dente dalla Pubblica Amministrazione e cessa con la cessazio-
ne della carica del Presidente".